

TRIBUNALE DI ROMA  
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX

ORIGINALE

LEGGE 3/2012

Per \*\*\*\* nato a \*\*\*\* il \*\*\*\* codice fiscale:  
\*\*\*\* e \*\*\*\* nata a \*\*\*\* il \*\*\*\* codice  
fiscale \*\*\*\* entrambi residenti in \*\*\*\*  
\*\*\*\* rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zino codice fiscale:  
ZNFNC79H11C352P in virtù di mandato in calce al presente atto, ed elettivamente  
domiciliati in Roma Viale delle Milizie n.22, per le relative notifiche e comunicazioni  
di rito si indica l'indirizzo Pec: [francescozino@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescozino@ordineavvocatiroma.org) o il numero di  
fax 06/89612687;

**Premesso che:**

1. gli istanti hanno presentato domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento, protocollata con numero 16962/2018 (*all.to 01*), dinanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per poter usufruire delle procedure previste dalla legge n.3/2012 quale piano del consumatore;
2. l'Organismo nominava l'Avv. Elena Di Meo quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi;
3. gli istanti, a mezzo del presente atto, chiedono ora di essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento come disciplinata dalla citata legge 3/2012 e pertanto, presentano il piano del consumatore (*all.to 02*) redatto dal Professionista incaricato.

\*\*\*

A) Stato della crisi con ricostruzione storica e requisiti della c.d. meritevolezza e sui requisiti di cui all'art.9 comma 3 bis lettera a), b) e c).

I ricorrenti in data 05.06.2007 ebbero a contrarre mutuo ipotecario con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. Coop a. r.l. (*all.to 03*) per la complessiva

somma di €.150.000,00 ammortizzabili in 30 anni mediante il pagamento di n.360 rate mensili da €.856,79 al tasso variabile, meglio specificato al punto 3 del medesimo contratto. La sottoscrizione del contratto di mutuo avvenne per l'acquisto e la ristrutturazione della casa, adibita a prima abitazione, sito in \*\*\*\*  
(all.to 04) residenza attuale dei ricorrenti e dei genitori, nonché per l'estinzione di alcuni debiti contratti dal papà degli odierni ricorrenti. Al momento dell'acquisto, l'immobile fu intestato quale proprietà superficaria ai ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, ed il diritto di abitazione riservato al papà sig. \*\*\*\* coniugato in comunione dei beni con la sig.ra \*\*\*\*  
L'immobile, prima dell'acquisto, era di proprietà di Poste Italiane la quale concesse l'immobile in locazione alla famiglia \*\*\*\* essendo quest'ultimo dipendente della suddetta società. Anche se l'intestazione dell'immobile e del relativo contratto di mutuo era a carico dei fratelli \*\*\*\* di fatto il debito fu concordemente suddiviso dalla famiglia \*\*\*\* (all.to 05) con la partecipazione economica di tutti i componenti nonché con la garanzia fideiussoria del padre \*\*\*\*  
Per l'acquisto dell'immobile gli istanti potevano fare affidamento su un reddito familiare di €.28.000,00 annui. Precisamente, il papà dei ricorrenti \*\*\*\* era pensionato (si allega estratto conto previdenziale e CUD all.to 06) la mamma era occupata presso la \*\*\*\* (si allega estratto conto previdenziale all.to 07), \*\*\*\* era occupata prima presso le Poste e poi presso la società \*\*\*\* (si allega estratto conto previdenziale all.to 08), \*\*\*\* svolgeva attività presso la \*\*\*\* e poi presso la società \*\*\*\* (si allega estratto conto previdenziale e CUD all.to 09). Purtroppo, dall'anno 2013/2014 la \*\*\*\*, ove lavorava la sig.ra \*\*\*\* iniziò a non ricevere più appalti e la società \*\*\*\* iniziò a subire una forte contrazione del lavoro tutte problematiche che portarono alla chiusura della \*\*\*\* ed alla dichiarazione di fallimento della società \*\*\*\* avventa precisamente nell'aprile dell'anno 2017 n.296 (all.to 10).

Con la crisi economica della \*\*\*\* e della società \*\*\*\* sono iniziati anche i problemi economici della famiglia \*\*\*\*

Difatti, dal 2013/2014 l'unico percettore di reddito era il papà degli attuali istanti, con la pensione mensile delle Poste che doveva far fronte a tutte le spese della famiglia ed anche quelle personali di tutti i componenti.

A seguito della perdita del lavoro gli odierni istanti, dall'anno 2014, non sono riusciti più ad adempiere al pagamento delle rate di mutuo al punto che la Banca mutuante in data 16.07.2016 notificava atto di precetto per la complessiva somma di €.147.043,83 (quale capitale residuo €.128.699,31 + rate insolute €.7.401,87 oltre interessi insoluti €10.351,71 oltre compensi e spese legali).

In quegli anni gli istanti iniziarono a cercare lavoro trovando però sempre e soltanto soluzioni temporanee fino all'anno 2015 quando, presa consapevolezza della difficoltà del mercato del lavoro, i sig.ri \*\*\*\* e \*\*\*\*

iniziarono a svolgere un'attività autonoma di rivendita di bevande con la società \*\*\*\* (all.to 11), società costituita nell'anno 2010.

Dalla dichiarazione dei redditi emerge che la società negli ultimi tre esercizi (all.to 12) ha avuto un incremento graduale di ricavi e, pertanto gli istanti oggi possono far fronte al pagamento rateale del debito attraverso il piano del consumatore.

A seguito del mancato versamento delle rate di mutuo la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l. (oggi nel giudizio \*\*\*\* \*\*\*\* in rappresentanza di \*\*\*\* come da atto

che allego all.to 13) nell'anno 2016 provvedeva a notificare atto di precetto (all.to 14) e successivo atto di pignoramento immobiliare (all.to 15) ad oggi pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma Rg.n.1861/2016 G.E. Dott.ssa D'Ambrosio Federica. Per il suddetto procedimento esecutivo il G.E. ha emesso il provvedimento di vendita (all.to 16) con la prima asta fissata per il 18 aprile 2019. Si deve evidenziare che nella relazione del tecnico (all.to 17), incaricato dal G.E., il valore dell'immobile oggetto di esecuzione è pari ad €.189.510,00 sul quale grava il diritto di abitazione del papà degli odierni

ricorrenti il sig. \*\*\*\* Tenuto conto di tale diritto il G.E. nell'ordinanza di vendita ha fissato come prezzo base d'asta per il primo incanto il prezzo di acquisto pari ad €.114.240,00 con una offerta minima inferiore del 25% e quindi per una somma di €.85.680,00 già inferiore rispetto al debito azionato dalla Banca creditrice.

In considerazione del diritto di abitazione esistente a favore del padre dei ricorrenti, che rende difficile la vendita all'asta dell'immobile e/o comunque né diminuisce drasticamente il valore rendendo impossibile la soddisfazione da parte del creditore, i ricorrenti si rimettono a quanto previsto nell'art. 7 della L.n.3/2012 chiedendo la riduzione del debito ed offrendo la somma pari ad €.65.000,00 che nelle più auspicabili delle soluzioni potrebbe essere ricavata.

Dalle ricerche di debiti in capo ai ricorrenti è emerso un debito nei confronti dell'Agenzia Riscossione per complessivi €. 28.779,37 in capo a \*\*\*\* e complessivi €. 28.427,70 in capo a \*\*\*\*

Si precisa che i suddetti debiti non rientrano nella proposta di piano per il consumatore per cui è causa, poiché saranno oggetto, con l'ausilio della \*\*\*\* di separata ed autonoma trattazione mediante l'adesione alla c.d. "pace fiscale - saldo e stralcio 2019".

Gli istanti dichiarano di non essere in possesso di beni mobili ed immobili, come emerge anche dalle visure (all.to 18), oltre all'abitazione sopra descritta ed oggetto di esecuzione immobiliare.

\*\*\*

**B) Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

**B.1 Requisito soggettivo.**

I ricorrenti sig.ri \*\*\*\* e \*\*\*\*

- non possono essere assoggettati (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942;
- né si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 7 comma 2 della legge n.3 del 2012,

- né hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- rientrano nella definizione di consumatore prevista dall'art.6 c.2 lettera b) della legge n.3/2012, trattandosi di debitori persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta;
- non vi sono atti dei debitori impugnati dai creditori;
- non hanno mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, intendendo pertanto fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione;
- sono residenti nel Comune di Roma, come da certificato che si allega (*all.to 19*).

Visto che possiedono i requisiti previsti e necessari per usufruire del c.d. "piano del consumatore", dedicato a quanti abbiano assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali, richiedono di aderire al suddetto piano così come proposto nella relazione del Professionista incaricato.

Che gli istanti come da regolamento hanno provveduto a notificare i creditori dell'avvio della procedura (*all.to 20*).

\*\*\*

#### **B.2 Requisito oggettivo.**

Ai sensi dell'art. 7 della L. 2012 n. 3, la ricorrente è in una situazione di "sovraindebitamento", posto che la stessa si trova in una condizione che integra senz'altro il requisito della definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e versa in uno stato in cui non è possibile accordarsi con la banca creditrice se non attraverso l'utilizzo dello strumento messo a disposizione dalla L.n.3/2012.

Gli istanti, inoltre, non hanno compiuto alcun atto in frode ai creditori ai sensi del comma 3 art. 10.

\*\*\*

#### **C) La proposta di accordo: attività e passività dell'istante.**

1. la situazione debitoria attuale può essere così sintetizzata:



Creditore	Passivo	Percentuale	Attivo
Banca Pop. Dell'Etruria e del Lazio	€.147.043,83	55%	€65.000,00
Banca Pop. Dell'Etruria e del Lazio	€.5.000,00 circa	60%	€3.000,00

che l'importo di €.65.000,00, proposto nel progetto di piano del 7 dicembre 2018 (*all.to 21*), viene ripartito in 108 rate (nove anni) di €.600,00 cadauna.

Inoltre, visto che la Banca creditrice ha sostenuto delle spese vive per instaurare la procedura esecutiva immobiliare suddetta, gli istanti ritengono di aggiungere alla somma di €.65.000,00 un rimborso forfettario di €.3.000,00 e quindi per un totale di €.68.000,00 (*all.to 22*) in totali 113 rate.

Si fa presente che nel caso di specie al fine di rendere sostenibile e certo il rientro si sono proposte 113 rate (nove anni e cinque mesi). Tale dilazione risulta recepita ed applicata in due omologhe da parte del Tribunale di Reggio Calabria (*all.to 23*) e di Napoli (*all.to 24*). Che tale dilazione è comunque conveniente al creditore sia per i tempi e costi della procedura esecutiva, sia per le difficoltà di vendita del bene esecutato e sia perché l'importo eventualmente ricavabile sarebbe sicuramente inferiore a quello oggi proposto.

Per quanto concerne il compenso per l'Organismo di Composizione della crisi è stato anticipato dalla \*\*\*\* e verrà restituito nel tempo secondo le modalità da concordare.

Che gli istanti allo stato attraverso la \*\*\*\*

hanno avuto ricavi negli ultimi 3 esercizi compresi tra i €.35.000,00 circa ed i €.41.000,00, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio (*rif. all.to 12*) a ciò si aggiunga che il Signor \*\*\*\* (padre) può contare su un reddito di €.17.805,71 come da CUD (*rif. all.to 6*) di €.839,00 mensili quale

importo residuo derivante dalle trattenute di imposte e di una cessione del quinto per €203,00 mensili per l'acquisto del mezzo concesso ai figli per l'attività di rivendita di bevande, successivamente andato distrutto per incendio. Infine, gli istanti dichiarano che le proprie spese mensili per il sostentamento della famiglia e della società ammontano ad €920,00 come da riepilogo fornito (all.to 25).

Tanto premesso, i sig.ri \*\*\*\* e \*\*\*\* ut supra rappresentati, difesi e domiciliati

*Chiedono*

- **in via preliminare:** ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c della Legge 3 del 2012, per i motivi di cui in premessa, l'immediata sospensione *inaudita altera parte* del procedimento esecutivo promosso avanti il Tribunale di Roma, da \*\*\*\*

(Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l.) R.G.

1861/2016;

- **nel merito:** l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con omologa del piano del consumatore predisposto ed allegato, previa fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3 del 2012;

- **in via istruttoria:** si depositano i seguenti ulteriori documenti (*progressivamente numerati*):

1. domanda di sovraindebitamento e protocollo n.16962/2018;

2. relazione Gestore ex art.9 c.3 bis L.3/2012 Avv. Di Meo Elena;

3. mutuo ipotecario Banca dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a.r.l.;

4. contratto di acquisto abitazione \*\*\*\*

5. certificato di famiglia;

6. CUD papà \*\*\*\*

7. estratto previdenziale mamma \*\*\*\*

8. estratto previdenziale \*\*\*\*

9. estratto previdenziale \*\*\*\*

10. estratto fallimento n.296/17\*\*\*\*

11. visura società \*\*\*\*


12. dichiarazione ultimi tre esercizi della società \*\*\*\*

13. atto di sostituzione creditore procedura esecutiva immobiliare rg1861/16;
14. atto di precetto;
15. atto di pignoramento immobiliare;
16. ordinanza di vendita del G.E. Dott.ssa D'Ambrosio rg.1861/16;
17. relazione di stima;
18. visure mobiliare ed immobiliari degli istanti;
19. certificati di residenza di \*\*\*\* e \*\*\*\*
20. avviso ai creditori;
21. proposta di piano del consumatore del 7 dicembre 2018;
22. proposta integrativa del piano del 18 gennaio 2019;
23. copia sentenza del Tribunale di Reggio Calabria,
24. copia sentenza del Tribunale di Napoli;
25. riepilogo spese mensili.

Con osservanza.

Roma 22 gennaio 2019.

Avv. Francesco Zino





## PROCURA

Noi sottoscritti Tiberio Gabriella nato a Chieti (CH) il 29.10.1979 codice fiscale: TBRGRL79R69C632E e Tiberio Marco nata a Chieti (CH) il 23.03.1985 codice fiscale: TBRMRC85C23C632E entrambi residenti in Roma Viale Giorgio De Chirico n.74, deleghiamo a rappresentarci e difenderci, nel ricorso di sovraindebitamento ai sensi della L.n.3/2012 quale piano del consumatore, da presentare presso il Tribunale di Roma in ogni sua fase successiva e consequenziale, l'Avv. Francesco Zino concedendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di presentare memorie, con promessa di rato e valido. Conferisco altresì i poteri e la facoltà di nominare procuratori su tutto il territorio nazionale, anche in sostituzione per gli adempimenti processuali ai sensi del D.lgs. 196/03.  
Eleggo domicilio nel studio legale in Roma, Viale delle Milizie n.22.  
Roma, 10 gennaio 2019

\*\*\*\*

\*\*\*\*

Per autentica.

\*\*\*\*

Deposita in Cancelleria  
23/01/19

